

REGOLAMENTO DELLE VISITE E DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE

I criteri organizzativi
Modalità e tempi
Periodo di effettuazione dei viaggi e delle visite di istruzione
Piano di emergenza

TITOLO I - I Criteri organizzativi

Art. 1

Le visite guidate e i viaggi di integrazione culturale rappresentano una attività di tipo didattico e culturale molto importanti nella programmazione educativa di istituto.

Le attività effettuate nell'ambito delle visite e dei viaggi sono, infatti, coerenti con le finalità, gli obiettivi di tipo cognitivo e socio - affettivo -relazionale e i contenuti elaborati nei piani didattici dei singoli Consigli di Classe.

Art 2

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono proposte dai Consigli di Classe.

Il piano complessivo delle visite proposte dai Consigli di Classe (**con i genitori**), previa acquisizione del consenso scritto dei genitori ai quali dovrà essere comunicato il programma particolareggiato con le indicazioni delle località, è approvato dal Collegio Docenti.

Una commissione provvede a preparare il prospetto specifico.

Il Consiglio di Istituto delibera in via definitiva (determina i criteri per la programmazione e attuazione delle iniziative, controlla le condizioni di effettuazione delle singole Visite o Viaggi, il rispetto delle norme, le compatibilità finanziarie)

Al piano delle "Uscite", che è da intendersi vincolante, potranno essere apportate delle modifiche, approvate dal dirigente, sentita la commissione, in casi motivati ed eccezionali.

Art. 3

In considerazione della valenza educativa e didattica delle visite e dei viaggi, la partecipazione degli alunni deve essere massima quantitativamente.

L'approvazione di ciascuna visita, da parte del Consiglio di Istituto, è subordinata alla condizione che gli alunni partecipanti siano almeno l'80% dei componenti la stessa classe.

Eventuali deroghe, motivate per iscritto, non prevedibili prima dell'adesione al piano viaggi, non riconducibili esclusivamente a motivazioni di ordine economico, vanno richieste al dirigente scolastico dal coordinatore di ogni classe interessata.

Tutti gli alunni partecipanti alle Uscite Didattiche dovranno essere muniti di un cartellino di riconoscimento e, di norma, per i viaggi di istruzione, del documento d'identità

Art. 4

Sono autorizzate visite di istruzione per gruppi di alunni di classi diverse, nell'ambito delle attività programmate dai consigli di classe e tenuto conto della capienza di un pullman.

Art. 5

La partecipazione dei genitori è ammessa esclusivamente nei casi di particolari, documentate esigenze di assistenza al trasporto e agli spostamenti di alunni nonché nei casi di iniziative che richiedano competenze (in riferimento a testimonianze dirette o competenze professionali specialistiche) e collaborazioni indispensabili e irrinunciabili (in riferimento a ruoli specifici e coerenti nell'ambito degli obiettivi perseguiti) alla realizzazione delle iniziative. Il tipo di collaborazione richiesta ai genitori deve essere debitamente motivata e documentata nella richiesta dei Consigli di Classe. La presenza dei genitori non deve interferire con le attività didattiche; in ogni caso il tipo di collaborazione richiesta ai genitori va definita e concordata anticipatamente.

Art. 6

I docenti accompagnatori sono componenti del Consiglio di Classe /consigli di classe aderente /i.

a) Il numero degli accompagnatori è così determinato:

- visite effettuate nell'arco dell'orario delle lezioni:
 - due docenti per classe
 - in caso di più classi insieme 1 docente ogni 15 /20
- viaggi di uno o più giorni:
 - un (1) docente ogni 15 alunni / 20 alunni, salvo particolari esigenze motivate dal consiglio di classe e concordate con il dirigente.

- b) All'alunno disabile deve essere garantita la partecipazione delle figure professionali previste dalla legislazione vigente.
- c) Al fine di assicurare un opportuno avvicendamento degli accompagnatori e al fine di salvaguardare le esigenze didattiche degli studenti, i docenti non possono partecipare, in linea di massima e in assenza di motivate richieste, a più di 3 giornate di viaggio, escluso dal conteggio il giorno libero.
- d) Per ogni due docenti accompagnatori, proposti dal consiglio di classe aderente, deve essere prevista la disponibilità di un docente supplente (nominativi degli accompagnatori, anche supplenti, inseriti nella proposta del consiglio di classe).
- e) Gli accompagnatori, una volta definiti, non possono, poi, a discrezione, rifiutare se non per uno status personale che comporti l'impossibilità di prestare servizio (congedo per salute o altra situazione personale regolata contrattualmente).
- f) Il docente proponente del viaggio (per una classe e/o più classi) è tenuto a curare l'organizzazione del viaggio, controllando che i colleghi aderenti siano tutti regolarmente assicurati, che ci siano gli accompagnatori previsti dal regolamento, gli eventuali supplenti (classe per classe), portando a termine l'organizzazione del viaggio. Fa sempre riferimento ai coordinatori di classe.
- g) Può essere altresì utilizzato il personale non docente, a supporto dei docenti accompagnatori, qualora il Dirigente lo ritenga utile per particolari motivi organizzativi, favorendo comunque la rotazione del suddetto personale.

Art 6 bis

Connesso con lo svolgimento delle gite scolastiche, è il regime delle responsabilità, soprattutto riferite alla cosiddetta "culpa in vigilando". In sostanza il docente che accompagna gli alunni nel corso delle "uscite" didattiche, deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge l'attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle lezioni. In concreto esse riguardano l'incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni eventualmente provocati a terzi a causa dei comportamenti dei medesimi alunni. In entrambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata alla tutela di un soggetto: l'alunno di minore età, giuridicamente incapace

Art. 7

I contributi delle famiglie, quale quota di partecipazione ai viaggi e alle visite, complessiva di trasporto e eventuali entrate a musei, mostre sono raccolti, classe per classe, **da un rappresentante, sentito il docente organizzatore e versati in posta e/o in banca tramite bollettino fornito dall'ufficio.** La ricevuta del

versamento complessivo sarà consegnata in segreteria che sarà tenuta, amministrativamente, a gestire il dettaglio delle spese.

Le eventuali richieste scritte di contributo per i soli viaggi di istruzione (non visite guidate) presentate dai genitori al consiglio di classe e/o dai coordinatori di classe per determinate famiglie, vengono prese in esame, tenuto conto che la scuola non riceve da comuni e enti alcun finanziamento specifico per l'assistenza scolastica e tenuto altresì conto delle risorse presenti nel programma annuale

E' delegato il dirigente alla gestione dei suddetti contributi, fino a 1/3 della spesa complessiva e se, inferiore a 50,00 euro, fino a 1/2 purché all'inizio dell'anno scolastico sia stato versato almeno la quota assicurativa.

Art. 8

Ciascuna classe ha a disposizione annualmente 3 (tre) giorni per viaggi e visite guidate in orario di lezione.

Sono escluse dal numero sopra indicato le uscite programmate dalla scuola per l'orientamento, le attività sportive e le altre iniziative del P.O. F.

La spesa complessiva a carico delle famiglie non può essere oltre i 150 euro complessivi per alunno.

Le quote di iscrizione vanno versate contestualmente alle adesioni.

Una volta data l'adesione l'alunno non può ritirarsi; se lo fa paga comunque la quota stabilita.

Solo, per motivi particolarmente gravi, documentati, la famiglia avrà la restituzione del 20% della quota pagata, previo presentazione di richiesta scritta per rimborso.

Gli alunni che non partecipano alle iniziative dei viaggi di istruzione sono comunque tenuti alla frequenza scolastica e pertanto verrà loro indicato dal coordinatore di plesso e lo suo delegato in quale classe saranno ricevuti. nl. Devono essere avvertiti i colleghi delle altre classi preventivamente.

Sono organizzati i pullman speciali in cui inserire gli alunni disabili fisici: **1 (una)** volta nell'anno scolastico, salvo coperture finanziarie di terzi.

La differenza di prezzo è a carico della Scuola.

Art. 9

I coordinatori devono garantire il rispetto del Regolamento, controllando il numero di uscite e il contributo complessivo richiesto.

TITOLO II Modalità e tempi

Art.10

Nell'ambito della programmazione educativa annuale il Collegio Docenti all'inizio di ogni anno scolastico predispone le finalità e i criteri generali di organizzazione delle visite e dei viaggi.

Art.11

I Consigli di Classe presentano la proposta dei viaggi e delle visite di istruzione sia in orario scolastico sia a più lunga durata e predispongono la proposta del Piano delle visite entro il mese di novembre nell'apposito consiglio di classe con i genitori .

Art.12

Le proposte passano al Collegio dei Docenti per l'approvazione del Piano entro novembre/ dicembre .

Art. 13

Il Consiglio di Istituto delibera il Piano dei viaggi e delle visite di istruzione per l'a.s. di riferimento entro dicembre , fermo restando la compatibilità delle proposte con il piano finanziario (Attività istruttoria del D.S.G.A).

In considerazione di particolari esigenze o iniziative di carattere culturale, il Consiglio di Istituto prenderà in esame, anche oltre tale termine per la eventuale delibera, soltanto proposte di visite di istruzione di un giorno e soltanto se sono rispettati i limiti di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

TITOLO III Periodo di effettuazione dei viaggi e delle visite di istruzione

Art.14

I viaggi di integrazione culturale e le visite di istruzione possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno scolastico, ad esclusione, per ragioni di organizzazione scolastica degli ultimi 20 giorni di scuola ; sono però garantite le uscite nell'arco delle ore di lezione del mattino.

Per i viaggi di istruzione e le visite guidate che si intendano effettuare entro dicembre è richiesta la delibera autorizzativa comunque dei consigli di classe , del collegio dei docenti , del consiglio di istituto .

Art.15

Nella programmazione del periodo e dei tempi di uscita, gli OO.CC dovranno evitare:

- a. di visitare le città d'arte, le mostre e i musei nei periodi di maggior affollamento
- b. di concentrare le uscite della classe in un periodo ristretto dell'anno oppure a ridosso delle settimane di interruzione delle lezioni (Natale e Pasqua).

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art 16

Condizioni da rispettare per l'effettuazione delle **Visite Guidate e Viaggi di Istruzione**

- I. elenco nominativo degli alunni partecipanti, divisi per classe di appartenenza;
- II. elenco nominativo degli alunni non partecipanti, con giustificazione dell'assenza;
- III. dichiarazione di consenso delle famiglie;
- IV. elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazione sottoscritta dagli stessi circa l'impegno a partecipare al "viaggio" con l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;
- V. analitico programma del viaggio e preventivo di spesa;
- VI. dettagliata relazione concernente gli obiettivi culturali didattici posti a fondamento del "progetto di Viaggio";
- VII. relazione finale a conclusione del "viaggio".
- VIII. Tutta la documentazione prodotta deve essere sottoscritta dai docenti organizzatori e/o accompagnatori.

ART 17

Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (accompagnatori, genitori, personale A.T.A.) dovranno essere coperti da polizza assicurativa personale o cumulativa contro gli infortuni.

Art 18

Tutti i viaggi di istruzione e le visite guidate avranno come sede di partenza e di arrivo, ai fini della durata del servizio del personale docente e non e della polizza assicurativa, la scuola.

Art 19

PIANO DI EMERGENZA IN CASO DI USCITE

Frequentando luoghi diversi dal nostro edificio scolastico l'attenzione dell'insegnante accompagnatore, nei riguardi della sicurezza, deve essere accentuata per il semplice fatto che non si ha confidenza con il luogo in cui si trova a

